



## **Policy Antiriciclaggio - AML**

Allegato 4 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.L.gs. 231/01

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 08 luglio 2024

---

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2	COMPLIANCE NORMATIVA .....	3
2	GOVERNO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	4
2.1	PREMESSA .....	4
2.2	MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO .....	6
2.3	SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	7



## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Policy definisce le linee guida per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presso la Società, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e delle *best practice* di settore.

La Policy, in particolare, delinea:

- i principi generali e le linee guida per la prevenzione, la mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle altre funzioni aziendali;
- i processi di gestione e presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- il sistema di reporting e di gestione dei flussi informativi tra il gestore SOS e la UIF, gli Organi e le altre funzioni aziendali.

Il presente documento e i successivi aggiornamenti – laddove sostanziali - sono approvati e adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Gestore SOS, con il supporto della Direzione Affari legali e Societari, cura l'aggiornamento della Policy nel caso in cui si verificano variazioni di rilievo nella disciplina di riferimento, ovvero nell'organizzazione aziendale, sottoponendola all'approvazione di cui sopra nel caso intervengano modifiche sostanziali. Il Gestore SOS e la Direzione Affari legali e Societari operano, inoltre, affinché la Società adotti procedure, conformi alla presente Policy, aventi ad oggetto la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette.

### 1.2 COMPLIANCE NORMATIVA

Di seguito si riportano le normative applicabili al processo.

NORMATIVA	SETTORE
<b>Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231</b>	Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modifiche e integrazioni



<b>Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109</b>	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017</b>	Comunicazioni per la prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale
<b>Istruzioni UIF del 23 aprile 2018</b>	Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.

## 2 GOVERNO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO EDI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

### 2.1 PREMESSA

#### 2.1.1 *Gli obblighi antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni*

Il Decreto all'art. 10 sancisce l'applicazione di specifici obblighi in ambito antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Nello specifico, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a:

- adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale e indicare le misure necessarie a mitigarlo;



- comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee a formare il personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e in particolare ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A seguito dell'introduzione del d.lgs. 90/2017, gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si applicano, oltre che agli intermediari finanziari e ai professionisti, anche ai seguenti soggetti:

- Enti pubblici nazionali;
- Società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle loro controllate<sup>1</sup>;
- Enti e società preposti alla riscossione di tributi nazionali e locali.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, in data 23 aprile 2018 la UIF ha emanato apposite istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di individuare i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

### ***2.1.2 Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazione sospetta***

La UIF individua specifici indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e con lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia riguardano l'attività istituzionale in concreto svolta dalla Società e sono connessi (i) all'identità o comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione, (ii) alle modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni e (iii) con i settori di attività. Sulla base di tale framework, la Società ha individuato gli indicatori concretamente applicabili alla propria attività istituzionale e ha, inoltre, definito ulteriori indicatori sulla base del contesto in cui opera.

---

<sup>1</sup> **Pubbliche Amministrazioni:** le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.



Gli indicatori di anomalia – individuati dalla UIF e dalla Società - sono un ausilio nell'individuazione di operazioni potenzialmente sospette, tuttavia anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni, non possono essere considerati esaustivi.

Pertanto, anche in assenza di tali indicatori è necessario porre la massima attenzione con riferimento a ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che sono egualmente sintomatici di profili di sospetto.

D'altro canto, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF; è in ogni caso necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Gli indicatori di anomalia sono analizzati in relazione a:

- circostanze oggettive, quali ad esempio la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione, l'elevata complessità dell'attività;
- circostanze soggettive, quali ad esempio l'assenza di giustificazione economica, l'inusualità o illogicità dell'operazione ovvero l'eventuale incoerenza della giustificazione adottata o dell'attività / profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Le comunicazioni alla UIF devono essere effettuate anche in caso di sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo. In tal senso, con riguardo anzitutto al riscontro del nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle Sanctions list sensibili ai fini antiterrorismo, non è in ogni caso sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia del nominativo.

### **2.1.3 Profili sanzionatori**

L'inosservanza della normativa in materia di antiriciclaggio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile in base al Sistema Disciplinare definito da Aeroporto di Bologna S.p.A. che definisce la tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni.

## **2.2 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO**

L'identificazione e la valutazione periodica del livello di esposizione della Società al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in relazione all'esercizio della propria attività istituzionale, assume un ruolo cruciale nell'ambito di un modello di gestione del rischio.

In particolare, essa risulta funzionale:



- all’articolazione dei principi di approccio basato sul rischio e di proporzionalità in funzione dei quali organizzare il sistema dei presidi interni a prevenzione dei rischi in materia;
- all’individuazione e programmazione degli interventi correttivi aventi l’obiettivo di mitigare il livello di rischio nel concreto rilevato.

In tale contesto, la Società si è dotata di una metodologia integrata di analisi dei rischi che consente di ottenere un unico modello di gestione dei rischi aziendali: il risk assessment integrato relativamente ai rischi di cui al d.lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti) e al d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio).

I principali benefici derivanti da tale approccio sono l’utilizzo di una metodologia unica di analisi dei rischi e dei controlli, la razionalizzazione e integrazione dei rischi e controlli, un Risk Model complessivo e tematico per aree di rischio, le sinergie tra organi di controllo.

Il *risk assessment* integrato è condotto utilizzando una metodologia *risk based e process oriented*: ciascun evento di rischio è ricondotto al relativo processo, sotto processo, attività e unità operative, così da ottenere la completa cartografia dei rischi aziendali.

Tutti gli eventi di rischio associati alle rispettive attività sono stati inseriti all’interno di ventotto aree di rischio. A ciascuna area corrisponde una serie di presidi di controllo specifici. Con particolare riferimento all’antiriciclaggio, sulla base dell’art. 10 del Decreto, sono state rilevate due aree di rischio rilevanti ai fini 231/07, ossia:

- gestione delle subconcessioni (solo per attività aeronautiche);
- approvvigionamento di beni e servizi (per affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture ritenuti strumentali all’attività del gestore (c.d. «core») e il cui valore stimato sia superiore alla soglia comunitaria (c.d. appalti pubblici di rilevanza europea);

## **2.3 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**

### **2.3.1 Linee guida e principi generali**

In applicazione dell’approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*) e in coerenza con il principio di proporzionalità, la Società assicura un’azione di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo coerente con l’articolazione societaria, la complessità e la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti e le caratteristiche della clientela servita tramite l’adozione dei seguenti presidi minimi:

- definizione di politiche per la gestione complessiva del rischio di riciclaggio;
- chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità in capo a ciascun presidio organizzativo;



- sistemi organizzativi e procedure idonei a garantire l'osservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
- esercizio di un'attività di controllo sul rispetto delle procedure interne adottate e degli obblighi di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio.

Ai fini del rispetto degli obblighi di collaborazione attiva, la Società comunica tempestivamente alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni in relazione alle quali abbia il sospetto o motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano dal compimento di un'attività criminosa.

Il sospetto può essere desunto da qualsiasi figura aziendale, alla luce di una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta (ad esempio, caratteristiche, entità e natura delle operazioni, loro collegamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto). Il sospetto è desunto a prescindere dall'importo e dalla rilevanza dell'operazione.

La segnalazione non è subordinata alla creazione di un quadro indiziario di riciclaggio da parte del segnalante. La segnalazione è subordinata soltanto a un giudizio puramente tecnico di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano le operazioni.

Il ruolo della Società nella segnalazione di operazione sospetta è pertanto preventivo e non repressivo, interpretato con metodi di analisi finanziaria e non inquirente.

La Società monitora la presenza di eventuali elementi di sospetto nelle due aree di rischio rilevanti ai fini 231/07.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Società fa riferimento agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF. Partendo da tale *framework* e considerando l'attività istituzionale in concreto svolta dalla Società, sono state individuate per ogni area di rischio rilevante per la Società le fattispecie di rischio da tenere in considerazione da parte delle funzioni aziendali per la rilevazione di possibili situazioni anomale o comportamenti atipici<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> A livello organizzativo, le procedure interne impattate dai nuovi adempimenti in materia di AML sono:

- PI 66 "Gestione della Subconcessione";
- PI 57 "Ciclo Passivo";
- PI 45 "Linee guida per la gestione delle attività di sviluppo traffico".





Le comunicazioni sono inoltrate al Gestore SOS a mezzo mail per il tramite di un apposito modulo di segnalazione interna dedicato che garantisce omogeneità nell'esecuzione degli adempimenti operativi, tracciabilità delle verifiche svolte e monitoraggio dei tempi di esecuzione.

La comunicazione è inviata in via telematica alla UIF, anche quando si dispone di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

È fatto divieto a tutto il personale, ove in possesso dell'informazione, di dare comunicazione al/ai soggetto/i segnalato/i alla UIF o a terzi dell'avvenuta segnalazione o di notizie ad essa relative, fatti salvi gli adempimenti operativi previsti dal processo interno di segnalazione delle operazioni sospette.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore SOS quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

La Società adotta tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte nel processo di segnalazione di una operazione sospetta. Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali è stato avviato il procedimento.

### **2.3.2 Ruoli e responsabilità**

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risulta imprescindibile il coinvolgimento degli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) e il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione assegna al Gestore SOS idonei e adeguati poteri per lo svolgimento dell'incarico assicurandogli autonomia e indipendenza nell'espletamento dello stesso. Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- approva la Policy AML riportata nel presente documento e i successivi aggiornamenti, laddove intervengano modifiche sostanziali al documento;
- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio.

Il Collegio Sindacale, ex art. 46 del Decreto 231/07, è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore SOS le operazioni anomale di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Gestore SOS, individuato nella figura del Direttore Affari Legali e Societari, è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione. Il ruolo del Gestore SOS è adeguatamente formalizzato e reso pubblico all'interno della Società e la nomina e la revoca del medesimo



Gestore sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità indicate dalla stessa Autorità.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Gestore SOS si avvale del Comitato Etico e Anticorruzione, che svolge funzioni anche in ambito Antiriciclaggio. Il Comitato supporta il Gestore SOS nella valutazione delle operazioni sospette ritenute meritevoli di attenzione, conducendo analisi inerenti aspetti di conformità, di natura legale e reputazionale. Il Comitato monitora, inoltre, periodicamente la composizione della lista dei Paesi a rischio in ambito AML<sup>3</sup> e, in caso di variazioni, informa il Gestore SOS.

Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, coadiuvato dal Comitato Etico e Anticorruzione:

- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette provenienti dalle funzioni aziendali o di cui sia venuto altrimenti a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dell'identità dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- informa dell'esito della propria valutazione la funzione aziendale che ha dato origine alla segnalazione, assicurando la tutela della riservatezza;
- mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- propone alla Società l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del sistema dei controlli antiriciclaggio.

Egli svolge le proprie attività con autonomia di giudizio e riservatezza anche nei confronti delle altre funzioni aziendali e, ai fini dell'espletamento dei propri compiti:

- ha libero accesso ai flussi informativi concernenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo diretti agli Organi aziendali e alle funzioni aziendali coinvolte a vario titolo nell'assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio;
- utilizza, ai fini di valutazione, anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia le istruzioni, gli schemi e gli indicatori emanati di volta in volta dalla UIF nell'ambito delle sue prerogative;

---

<sup>3</sup> Si fa riferimento ai paesi individuati come ad alto rischio rispettivamente dalla Commissione Europea e dal GAFI



- svolge un ruolo di interlocuzione unitaria con le Autorità e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla UIF.

Il Gestore SOS si avvale, inoltre, della Funzione Internal Audit supporta il Gestore SOS nella valutazione delle operazioni sospette ritenute meritevoli di attenzione, conducendo verifiche rafforzate volte a valutare il livello di coinvolgimento della Società in possibili episodi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed esegue le attività previste dal piano di audit a fini di verifica di funzionalità dell'assetto dei presidi interni.

Il personale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto ad operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il personale è responsabile, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle mansioni attribuite, della segnalazione tempestiva ai soggetti competenti di ogni circostanza per la quale sanno, sospettano, o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa.

In ogni caso, il personale si attiene alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e partecipa ai programmi di formazione definiti dalla Società.

### **2.3.3 Il processo di segnalazione di operazione sospetta**

In applicazione dell'approccio basato sul rischio e in coerenza con il principio di proporzionalità, la Società adotta presidi commisurati al livello di rischio rilevato e gradua, sulla base di margini di autonomia e discrezionalità, l'intensità di strumenti e controlli.

In particolare, il modello operativo definito per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette si basa sulla graduazione dell'intensità delle verifiche da condurre, in funzione delle soglie relative alle operazioni per le due aree di rischio rilevanti ai fini 231/07, della provenienza degli operatori economici coinvolti e delle tipologie di operatori economici coinvolti.

L'obiettivo in tal senso è quello di attivare controlli maggiormente pervasivi, rispettivamente, nelle operazioni che superano una determinata soglia, nei confronti di operatori economici provenienti da aree a rischio (siano esse estere o italiani) e nei confronti degli operatori economici aggiudicatari e relativi soggetti consorziati / organizzati sotto forma di raggruppamenti temporanei di impresa.

#### **2.3.3.1 Il processo "guidato" di segnalazione di operazione sospetta**



Per la gestione del processo di segnalazione di operazioni sospette, in relazione alle procedure/procedimenti previsti ex art. 10 del Decreto, la Società adotta un modello dedicato che si articola su tre macro-fasi:

- la prima fase (cd. rilevazione di operazioni anomale) prevede il coinvolgimento delle funzioni di primo livello (tipicamente rappresentate da strutture che svolgono controlli di natura amministrativa / tecnica / economica ovvero verifiche di tipo amministrativo / contabile) ed è caratterizzata da:
  - compilazione di apposite ‘checklist’. La compilazione di tali ‘checklist’ prevede una sezione dedicata a indicatori di valutazione del rischio, ai quali poi seguono, in caso di raggiungimento di un determinato punteggio, una sezione aggiuntiva dedicata a (a) indicatori di anomalia relativi all’operatore economico e (b) indicatori di anomalia legati al settore di attività ed è finalizzata, a fronte delle attività eseguite, alla rilevazione di eventuali fattispecie di anomalia a fini antiriciclaggio e antiterrorismo;
  - valutazione del rischio SOS attraverso le risposte fornite nella checklist e la compilazione dei campi “note” che consentono all’operatore di prima linea di dettagliare la casistica relativa all’anomalia. La lavorazione della checklist si conclude, in caso di conferma del sospetto, con avvio dell’iter segnalativo, in caso di mancata conferma del sospetto, con archiviazione della segnalazione;
- la seconda fase (cd. valutazione delle fattispecie di anomalia rilevate) prevede il coinvolgimento di una figura di primo livello gerarchico (tipicamente rappresentata dal Responsabile della Direzione di riferimento) ed è caratterizzata dalla valutazione della checklist redatta dall’operatore e, in caso di operazioni ritenute rilevanti ai fini antiriciclaggio, dalla compilazione del “Modulo interno di segnalazione operazione sospetta” da inoltrare al Gestore SOS.

La compilazione di tale modulo ha l’obiettivo di valutare la fondatezza degli elementi di sospetto rinvenuti dalle funzioni di primo livello, ai fini del successivo inoltro via mail o meno della segnalazione dell’operazione anomala nei confronti del Gestore SOS;

- la terza fase (cd. analisi delle segnalazioni sospette) prevede il coinvolgimento del Gestore SOS.



In particolare, il Gestore conduce, anche mediante il supporto del Comitato Etico e Anticorruzione e della Funzione Internal Audit, controlli rafforzati inerenti profili di conformità e legali nonché il possibile coinvolgimento della Società in episodi di riciclaggio, volti a valutare la fondatezza degli elementi di sospetto rinvenuti dalle funzioni di primo livello e dalla figura di primo livello gerarchico ai fini:

- in caso di conferma del sospetto, del successivo inoltro della comunicazione nei confronti dell'UIF;
- in caso di non conferma del sospetto, dell'archiviazione del "Modulo interno di segnalazione operazione sospetta" con annessa motivazione.

Al termine del processo segnaletico, il Gestore SOS comunica - con modalità idonee ad assicurare la tutela della riservatezza - l'esito della propria valutazione alla funzione che ha dato origine alla segnalazione (figura di primo livello gerarchico e/o funzione di primo livello).

#### *2.3.3.2 Il processo "spontaneo" di segnalazione di operazione sospetta*

Tutto il personale dipendente è tenuto a segnalare eventuali situazioni di anomalia o comportamenti atipici di cui viene a conoscenza nell'ambito delle proprie attività.

A titolo esemplificativo, la presenza di situazioni di sospetto può essere rilevata anche in relazione a fattispecie operative che esulano dai procedimenti/provvedimenti ex art. 10 del Decreto AML (quali ad esempio mancata riconciliazione degli incassi ricevuti dagli operatori economici; ricezione di incassi superiori a quelli effettivamente dovuti).

In tali casi, si richiede l'immediata comunicazione della situazione anomala al Gestore SOS affinché lo stesso possa valutare la necessità di procedere o meno all'invio all'UIF.

#### *2.3.4 Presidi di controllo e flussi informativi*

La Società esegue in maniera periodica verifiche volte a valutare l'efficacia dei presidi adottati al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

All'esito di tali controlli, sono individuati gli interventi di adeguamento e le attività di monitoraggio da porre in essere, al fine di apportare delle soluzioni alle anomalie, carenze e/o criticità emerse.

Nell'ottica di condividere le informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati con frequenza almeno annuale, tra il Gestore SOS, gli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) e le funzioni di controllo interessate



(Organismo di Vigilanza, Comitato Etico ed Anticorruzione e Funzione Internal Audit) sono previsti flussi informativi sotto forma di (i) relazioni periodiche inerenti le attività poste in essere, gli esiti dei controlli effettuati e le eventuali azioni di mitigazione individuate e (ii) reportistica ad evento a fronte di richieste di chiarimento / approfondimento.

#### 2.3.5 *Formazione dei dipendenti*

Nella consapevolezza che un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena conoscenza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità da essa derivanti e in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 10 comma 5 del Decreto, la Società realizza specifici programmi di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, al fine di diffondere tra i propri dipendenti una cultura del rischio di riciclaggio e di sensibilizzare tutto il personale sulle problematiche connesse a tale rischio.

La formazione è finalizzata a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori al fine di garantire la preparazione in merito agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; sono inoltre previsti focus specifici sull'evoluzione del rischio di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

